



CITTÀ DI BRA

PROVINCIA DI CUNEO

**Regolamento
per la disciplina dell'
Imposta Unica Comunale
(IUC)**

CAPITOLO 1

Disciplina generale “IUC” (Imposta Unica Comunale)

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nel Comune di Bra in attuazione dell’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.
2. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Componenti del Tributo

1. L’imposta Unica Comunale, di seguito denominata “IUC”, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. Il tributo IUC è composto da:
 - l’**Imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze.
 - di una componente riferita ai servizi, che si articola:
 - nel **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore di immobili e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune.
 - nella **Tassa sui rifiuti (TARI)**, a carico dell’utilizzatore destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

Art. 3. Determinazione delle Tariffe e Aliquote dell’Imposta Unica Comunale “IUC”

1. Entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio comunale determina:
 - le aliquote e detrazioni IMU, che potranno essere differenziate, per le diverse tipologie di immobili, sulla base della loro natura e/o utilizzo.
 - le aliquote e detrazioni ed esclusioni della TASI: in conformità con i servizi e i costi individuati, che potranno essere differenziate, per le diverse tipologie di immobili, sulla base della loro natura e/o utilizzo.

- le tariffe della TARI: in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- 2. In carenza di provvedimenti deliberativi si applicano le aliquote e le detrazioni in vigore l'anno precedente.

Art. 4. Dichiarazioni

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascuna unità immobiliare, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art. 5. Modalità di versamento

1. Il versamento della IUC è effettuato preferibilmente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (cd. "modello F24") saranno altresì accettati versamenti tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari se attivate, anche in aderenza a quanto previsto dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (cd. "Nodo dei pagamenti" PagoPA).

Art. 6. Scadenze di versamento

1. Le scadenze dei pagamenti dell'IMU sono quelle fissate per legge: 16 giugno per l'acconto e 16 dicembre per il saldo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. il pagamento della TASI e della TARI è stabilito come segue:

- Il versamento della TASI è fissato di norma in numero 2 rate, con scadenza coincidente con quelle previste per l'IMU, salva diversa determinazione da parte della Giunta comunale.
- Il versamento della TARI è fissato in un numero di rate non inferiore a due stabilito annualmente con deliberazione della Giunta Comunale. Il numero delle rate e le relative scadenze sarà pubblicato sul sito internet del Comune almeno 30 giorni prima della prima scadenza prevista.
- È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione secondo quanto previsto dalle predette deliberazioni della Giunta comunale.

Art. 7. Competenza nella liquidazione

1. Il calcolo delle componenti tributarie della IUC avviene in autoliquidazione ad opera dei contribuenti interessati.
2. Per la componente TARI al mero fine di agevolare l'adempimento da parte dei contribuenti il Comune invia agli stessi, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in base al numero di rate deliberato ai sensi dell'art. 6.

Art. 8. Riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.

Art. 9. Importo minimo di versamento

1. Il versamento delle singole componenti non deve essere eseguito quando l'imposta annuale derivante da ciascuna di esse risulti inferiore a 12,00 €.
2. Per la TARI giornaliera il limite è ridotto a 6,00 € ed opera sul totale dovuto a titolo di TOSAP, TARI e Tributo Provinciale.

Art. 10. Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 11. Accertamento, sanzioni ed interessi

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della IUC alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D. Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta all'invio di eventuale questionario di accertamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono ridotte ad 1/3 (un terzo) se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di IUC si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
7. In relazione a quanto consentito dall'art.3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996 n.662 ed alla lett. p del comma 1 dell'art.59 del D.Lgs. 15 dicembre 1996, n. 446, una percentuale del gettito derivante dall'attività di liquidazione ed accertamento dell'Imposta è destinata all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto. A tal fine la Giunta Comunale determina la percentuale da applicare ai maggiori proventi, per il calcolo del compenso incentivante da attribuire al personale dell'ufficio tributi.
8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 12. Rimborsi e compensazione

1. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo determinato dalle disposizioni normative o regolamentari vigenti.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 13. Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 500,00 (cinquecento) il

contribuente può richiedere, una rateazione sino a quattro rate trimestrali, oltre agli interessi di cui all'articolo 37; nel caso la somma complessiva di cui al precedente periodo sia superiore a € 2.000,00 (duemila) il numero delle rate trimestrali può essere elevato sino ad un massimo di otto. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

2. Nel caso in cui i debiti siano scaturiti dall'emissione di un'ingiunzione fiscale e/o di successi vi atti ad essa collegati, qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 200,00 (duecento) il debitore può richiedere al concessionario della riscossione una rateazione sino a quattro rate mensili, oltre agli interessi legali. Nel caso la somma complessiva di cui al precedente periodo sia superiore a € 500,00 (cinquecento) il numero delle rate mensili può essere elevato sino ad un massimo di dieci. Nel caso la somma complessiva di cui ai precedenti periodi sia superiore a € 2.000,00 (duemila) il numero delle rate mensili può essere elevato sino ad un massimo di ventiquattro.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e finanziaria.

Art. 14. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Art. 15. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 16. Disposizioni transitorie

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità delle previgenti imposte entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali sulla base delle norme regolamentari vigenti in ciascuna delle predette annualità.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
3. In sede di prima applicazione del tributo sono considerate valide tutte le denunce prodotte ai fini delle previgenti forme di tributo. Le informazioni contenute nelle dichiarazioni della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della Tares, saranno opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, che saranno individuati attraverso le informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell'ente e ove ciò non sia sufficiente, per mezzo di apposite richieste formulate dal Comune ai contribuenti interessati.

Art. 17. Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della IUC sono trattati nel rispetto del D. Lgs 196/2003 e del vigente regolamento sul trattamento dei dati personali. Il Funzionario Responsabile del Tributo, individuato ai sensi dell'articolo 10, è altresì Responsabile del trattamento dei dati personali. Titolare del trattamento è il Comune di Bra.

Art 18. Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2018.

CAPITOLO 2

Regolamento componente “IMU” (Imposta municipale propria)

Art. 19. Assimilazioni all’abitazione principale

1. Si considera assimilata ad abitazione principale, con conseguente esclusione dall’imposta, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze così come definite dalle norme di legge in materia.
3. Le assimilazioni previste ai commi precedenti non si applicano alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Art. 20. Locazioni a canone concordato

1. Nell’applicare le agevolazioni comunali (ad esempio l’aliquota differenziata stabilita annualmente con l’atto di approvazione delle tariffe) per le abitazioni locata a soggetti che le utilizzino come abitazione principale, alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, come previsto dall’art. 2, c. 3, della L. n. 431/1998 (cd. affitti a canone concordato), le stesse sono applicate dalla data di decorrenza del contratto di locazione e potranno essere confermate per tutta la durata del contratto stesso.
2. Per beneficiare delle agevolazioni comunali è sufficiente che gli interessati esibiscano al Servizio Tributi la copia del contratto di locazione regolarmente registrato, dal quale risultino chiaramente gli estremi catastali dell’immobile locato, entro la data di presentazione della dichiarazione annuale IMU. A pena di decadenza, sempre nei medesimi termini, il contribuente è tenuto a presentare ricevuta al Servizio Tributi dell’avvenuta proroga o cessazione dei contratti di locazione in essere.

Art. 21. Riduzione della base imponibile per fabbricati di interesse storico o artistico o dichiarati inagibili o inabitabili

1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214) la base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - per i fabbricati di interesse storico o artistico;
 - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. I fabbricati inagibili o inabitabili, pertanto, possono godere dell'agevolazione prevista dal comma 1, solo nel caso in cui versino in condizioni di degrado tali da rendere necessari per gli stessi interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 380/2001. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della Legge n. 445/2000, articolo 47, in ordine allo stato di inagibilità o inabitabilità deve essere presentata entro il termine previsto per la dichiarazione IMU ed alla stessa deve essere allegata una perizia a carico del proprietario, comprovante il suddetto stato; è facoltà dello stesso proprietario richiedere l'accertamento della sussistenza delle condizioni suddette al Comune di Bra che provvederà alla verifica addebitando le spese al richiedente nella misura stabilita dal vigente regolamento comunale in materia.

Art. 22. Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D. Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria deliberazione la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

Art. 23. Immobili utilizzati dagli enti non commerciali ed immobili destinati parzialmente ad utilizzi diversi

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica agli immobili a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
2. L'esenzione è riconosciuta anche nel caso in cui l'immobile posseduto da un ente non commerciale venga concesso in comodato ad altro ente non commerciale per lo svolgimento di una delle attività di cui al citato comma 1, lett. i), dell'art. 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
3. Nel caso di singole unità immobiliari a destinazione abitativa e relative pertinenze, detenuta da un qualsiasi soggetto passivo, che per effetto di un contratto di locazione parziale, siano destinate ad utilizzi diversi, che comportino l'applicazione di aliquote o regimi differenti, verrà applicata l'aliquota maggiore (ed il trattamento più sfavorevole per il contribuente) sull'intera base imponibile dell'unità immobiliare stessa.

Art. 24. Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per

vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.

2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili, e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.
5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 25. Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto anche degli altri coobbligati, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

CAPITOLO 3

Regolamento Componente “TASI” (Tributo sui Servizi Indivisibili)

Art. 26. Presupposto della tassa

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale così come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del D.L n. 201/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L'esclusione si applica anche alle fattispecie assimilate all'abitazione principale ai sensi di legge o del presente regolamento.

Art. 27. Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 dell'art. 1, legge n. 147/2013. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
5. L'occupante, diverso dal titolare del diritto reale, versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota stabilita annualmente. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Art. 28. Base imponibile, detrazioni e prospetti dei costi per servizi indivisibili

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria “IMU” di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.
2. Nella deliberazione del Consiglio Comunale di determinazione delle aliquote potranno essere previste aliquote differenziate, ed eventuali detrazioni, per tipologie di immobili o per i loro effettivi utilizzi.
3. Nella medesima deliberazione sono riportate le schede dei singoli servizi indivisibili con elencati per ognuna di esse i costi analitici del servizio.

Art. 29. Versamenti disgiunti

1. I versamenti della componente TASI si considerano regolari anche se effettuati disgiuntamente dei singoli contitolari della medesima obbligazione tributaria a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

CAPITOLO 4

Regolamento componente “TARI” (Tassa sui rifiuti)

Art. 30. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - i rifiuti da attività commerciali;
 - i rifiuti da attività di servizio;
 - i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 31. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nella Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 5 giugno 1998 e s.m.i..

Art. 32. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - i rifiuti radioattivi;
 - i materiali esplosivi in disuso;
 - le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - le acque di scarico;
 - i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 33. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 34. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
 - *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni: balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini e parchi;
 - le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - le aree scoperte pertinenziali ed accessorie a locali tassabili diversi da quelli di cui alla lettera a), ad eccezione delle aree scoperte operative.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 35. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. In caso di contratti di locazione di natura transitoria superiori ai sei mesi il tributo è dovuto di norma dal conduttore fatti salvi eventuali accordi tra le parti comunicati nella dichiarazione di cui all'art 31.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 36. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi
 - per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione o di fine lavori se antecedente;
 - le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - gli edifici adibiti al culto per la sola parte effettivamente destinata a tale scopo.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca,

la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti, la richiesta di disattivazione delle utenze.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 37. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 36.

Art. 38. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio e riduzioni

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Restano invece incluse nella tassazione, quelle aree nelle quali si ha una occasionale ed accidentale dispersione di parte di detti rifiuti (ad esempio: aree di movimentazione dei materiali, eccetera).
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili;
 - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 39. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale, da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto ad apposito Albo professionale) ovvero da misurazione diretta. Per l'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini di precedenti prelievi tributari sui rifiuti.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 40. Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio.

Art. 41. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 42. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività K_d di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 17, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze, fino ad eventuale nuova determinazione la percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è stabilita in misura del 10%.
5. Poiché l'obbligo di separazione dei rifiuti per tipologia ed il conseguente servizio di raccolta differenziata è attivo su tutto il territorio comunale, la riduzione alle utenze domestiche è garantita attraverso una corrispondente riduzione dei costi variabili posti a carico delle utenze domestiche.

Art. 43. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata, nonché debitamente documentata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, (con esclusione di quelle relative al numero degli occupanti di cui al successivo art. 44) che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 44. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ed, al fine di privilegiare i

nuclei familiari più numerosi, applicando la tariffa parametrata al numero convenzionale di un occupante alla superficie dei locali che ne costituiscono pertinenza, anche in considerazione che il suddetto numero non influenza la capacità di produzione dei rifiuti per tali superfici.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le pertinenze di abitazioni sono considerate parte della medesima utenza domestica principale ai fini della determinazione della quota variabile.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 45. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. dipendenti e/o collaboratori che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio occupazione. Le variazioni intervenute successivamente in aumento o diminuzione, avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione, si assume come numero di occupanti quello convenzionale di 2 (due) unità salvo diversa dichiarazione del contribuente adeguatamente documentata.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte, per finalità estranee all'esercizio di impresa o attività professionale, da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Per le attività di affittacamere o bed&breakfast, svolte anche in forma non imprenditoriale, il numero degli occupanti è convenzionalmente incrementato di 2 (due) unità ulteriori rispetto ai componenti il nucleo familiare.

Art. 46. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. Alle aree scoperte operative, stante l'obiettivo minor capacità di produzione di rifiuti, viene applicata una riduzione del 40% della tariffa attribuita all'utenza ai sensi dell'art. 47.

Art. 47. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 1.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia effettivamente svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. In caso di locali od aree a destinazione non domestica, sprovvisti di utenze e prive di arredi e/o attrezzature, si applica la tariffa prevista per la categoria 3 (autorimessa, magazzini senza vendita diretta). Al fine di godere dell'esclusione, per inidoneità a produrre rifiuti di cui all'art. 36, il contribuente deve presentare la dichiarazione corredata da elementi riscontrabili da cui si evinca l'effettivo inutilizzo delle superfici.

Art. 48. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 49. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 53 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 54 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 50 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 52.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 50. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 51. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
2. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20%;
3. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20%;
4. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 20%.
5. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
6. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% per la sola abitazione. La riduzione è subordinata all'iscrizione, entro il termine dell'anno precedente, nell'albo dei compostatori comunale.
7. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 52. Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 51.
4. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta, relativamente alla quota variabile, a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
5. La riduzione della quota variabile sarà pari alla rapporto esistente tra la quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero e la quantità potenziale dei rifiuti prodotta calcolata moltiplicando la superficie tassata per il coefficiente Kd della classe corrispondente.
6. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, entro il mese di marzo dell'anno successivo, previa presentazione di documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
7. Alle utenze non domestiche che abbiano effettuato il compostaggio aerobico individuale ai fini dell'utilizzo in sito per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche, si applica una riduzione del 10%.

Art. 53. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore ai 1.000 (mille) metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 100 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 54. Agevolazioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta ai contribuenti residenti che entro il termine del 30 settembre di ciascun anno presentino al Servizio tributi specifica richiesta con apposito modulo, autocertificando ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la sussistenza dei seguenti requisiti:
 - possesso dell'attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) calcolato secondo i criteri unificati stabiliti dalla normativa vigente

e con riferimento alla situazione economica patrimoniale dell'esercizio precedente, inferiore o pari ad € 10.000,00;

- nessuno dei componenti il nucleo familiare effettivo possieda, a qualsiasi titolo, beni immobili che diano un reddito catastale superiore a €. 51,65 annue, o usufruisca di abitazione messa a disposizione gratuitamente;
- nessuno dei componenti il nucleo familiare del contribuente abbia mai usufruito della presente agevolazione, e di quelle analoghe previste all'art. 9 del regolamento Tarsu e dall'art 27 del Regolamento Tares o, in alternativa, che gli stessi o soggetti co-obbligati siano in regola alla data di presentazione della richiesta di agevolazione con i pagamenti riferiti alle passate annualità relativamente al Tributo in oggetto e ai tributi previgenti in materia di rifiuti anche con riferimento ad eventuali piani di rateizzazione attivati.

2. La misura della riduzione è stabilita nel modo seguente:

- del 95% per gli utenti che produrranno una certificazione di ISEE inferiore ad € 6.000,00;
- del 75% per gli utenti che produrranno una certificazione di ISEE compreso tra € 6.000,00 ed € 8.500,00;
- del 50% per gli utenti che produrranno una certificazione di ISEE compreso tra € 8.500,00 ed € 10.000,00.

3. In caso di riconoscimento dell'agevolazione di cui ai precedenti commi il contribuente potrà versare il tributo in un'unica soluzione entro il termine previsto per il versamento dell'ultima rata.

4. Sono esenti dal pagamento del tributo i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati ad attività direttamente gestite dal Comune.

5. La copertura delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, ai sensi del comma 19 dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011 così come modificato dall'art. 5 del D.L. 102 /2013 convertito dalla legge n. 124 del 28 ottobre 2013, può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa nei limiti previsti dalla normativa in vigore.

Art. 55. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ne viene riconosciuta solo una individuata in quella più favorevole al contribuente.

TABELLE CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE AI FINI TARI

Utenze domestiche

Numero componenti
1
2
3
4
5
6 o più

Utenze non domestiche

Categorie di attività
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 Cinematografi e teatri
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5 Stabilimenti balneari
6 Esposizioni, autosaloni
7 Alberghi con ristorante
8 Alberghi senza ristorante
9 Case di cura e riposo
10 Ospedale
11 Uffici, agenzie, studi professionali
12 Banche ed istituti di credito
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16 Banchi di mercato beni durevoli
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

20 Attività industriali con capannoni di produzione
21 Attività artigianali di produzione beni specifici
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23 Mense, birrerie, amburgherie
24 Bar, caffè, pasticceria
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26 Plurilicenze alimentari e/o miste
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28 Ipermercati di generi misti
29 Banchi di mercato genere alimentari
30 Discoteche, night-club